



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DELIBERA G.C. N.3 DEL 15.01.2013

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria. E' consentito affidare incarichi professionali soltanto per la costituzione e tutela del Comune innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.

Art. 2 – Elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali ed amministrative. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
- 2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione sottoscritto e pubblicato dal Funzionario Responsabile del Settore e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificare):

- Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 (CINQUE) anni;
- Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
- Per i professionisti con specializzazione in campo amministrativo, aver ricoperto almeno 2 (DUE) incarichi negli ultimi 5 anni di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Assenza di conflitti di interesse



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale, che contestualmente all'atto di costituzione in giudizio nomina il legale.

Nell'affidamento degli incarichi, fermo restando il rapporto di fiducia, si terrà conto dei seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere motivate nella richiesta dalla Giunta Comunale, ovvero il caso in cui l'Ente attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale.

Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore Affari Generali trasmette al professionista la deliberazione di incarico nonché tutti gli atti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa.

L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce alla comunicazione di incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente disciplinare.

Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi

ART.6 Corrispettivi per gli incarichi legali

Il corrispettivo è determinato in base al valore della causa come stabilito dal tariffario vigente e non potrà essere superiore come importo economico al valore medio di liquidazione, ridotto del 50%, previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al Decreto del Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, (Tabelle A e B)
In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 25% rispetto al valore stabilito.



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.

In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 50% rispetto al valore stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

Restano salvi i casi in cui necessita uno studio particolarmente approfondito da evidenziarsi all'atto del preventivo di spesa con dettagliata relazione delle attività da svolgere.

In ogni caso, sia in caso di soccombenza che in caso di vittoria, le spese di giudizio determinate in sentenza costituiscono il limite massimo liquidabile dall'A.C.

Art. 7 – Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- 1) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- 2) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- 3) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- 4) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- 5) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Settore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
- Siano subentrati conflitti di interesse con l'Ente

Art. 9 - Pubblicità



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed altre forme ritenute idonee.

L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse

Art. 10 – Dergoghe

L'Amministrazione si riserva, nei casi di controversie giudiziali di rilevante importanza di derogare motivatamente dai criteri di cui agli articoli precedenti. In tal caso con la delibera della Giunta Comunale di costituzione in giudizio si da atto dei motivi di deroga.

Art. 11 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.